



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 gennaio 2021
(OR. en)

5725/21

AGRI 37
AGRIORG 7
AGRIFIN 6
DELECT 16

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 gennaio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 368 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE).../... DELLA COMMISSIONE del 28.1.2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 368 final.

All.: C(2021) 368 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.1.2021
C(2021) 368 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.1.2021

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a
carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei
settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19
e dalle misure ad essa legate**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'atto è giustificato dall'attuale situazione venutasi a creare a seguito della pandemia di COVID-19 e delle ampie restrizioni ai movimenti e ai contatti messe in atto negli Stati membri nel corso del 2020.

Misure temporanee urgenti per far fronte alla situazione nel settore vitivinicolo sono già state adottate attraverso diversi regolamenti che consentono temporaneamente, tra l'altro, la distillazione di vino in caso di crisi (esclusivamente a fini industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, e a fini energetici), l'aiuto all'ammasso di vino in caso di crisi e l'incremento del sostegno dell'Unione a favore delle misure dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo. Nonostante queste misure eccezionali, il mercato non ha ritrovato il suo equilibrio. Per alleviare ulteriormente il settore vitivinicolo è pertanto necessario prorogare diverse di queste misure per l'esercizio finanziario 2021.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti dei 27 Stati membri, si sono svolte per iscritto in seno al gruppo di esperti per i mercati agricoli nel quadro dell'organizzazione comune unica dei mercati. Le consultazioni sono sfociate in un ampio consenso sul progetto di regolamento delegato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato si fonda sull'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dovrebbe essere adottato mediante la procedura di cui all'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228 del medesimo regolamento.

Per motivi imperativi di urgenza, tenuto conto in particolare dell'attuale turbativa del mercato causata dalla pandemia di COVID-19, dei suoi gravi effetti sul settore vitivinicolo e della loro persistenza e probabile aggravamento, è necessario intervenire immediatamente e garantire con urgenza che possa continuare l'attuazione delle misure già adottate volte ad attenuare tali effetti negativi. I ritardi nell'adozione di azioni immediate rischierebbero di aggravare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo e nuocerebbero alla produzione e alle condizioni di mercato in tale settore. Per questi motivi, è necessario adottare il presente regolamento secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il regolamento entrerà pertanto in vigore immediatamente e sarà applicabile a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevino obiezioni entro un periodo di due mesi (o, qualora un'istituzione chieda una proroga di due mesi supplementari, entro un periodo di quattro mesi).

Qualora vengano sollevate obiezioni, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica delle obiezioni del Parlamento europeo o del Consiglio. Il progetto di regolamento delegato proroga le flessibilità previste nell'applicazione delle misure sovvenzionate nell'ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo a norma del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione.

Articolo 1, punti 1 e 2: tali disposizioni intendono prorogare, durante l'esercizio finanziario 2021, l'applicazione delle misure di cui agli articoli da 2 a 4 e agli articoli da 5 bis a 9 del regolamento delegato (UE) 2020/592, modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1275.

Articolo 2: tale articolo stabilisce la data di entrata in vigore e di applicazione del regolamento.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.1.2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione² ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti, tra l'altro, nel settore vitivinicolo per fornire sostegno agli operatori di tale settore e aiutarli a far fronte all'impatto della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nonostante l'utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l'equilibrio tra domanda e offerta e non si prevede che lo ritroverà nel breve e medio termine a causa della pandemia in corso.
- (2) Inoltre le misure adottate per affrontare la pandemia di COVID-19 sono proseguite nella maggior parte degli Stati membri e in tutto il mondo. Tali misure comprendono l'imposizione di restrizioni al numero di partecipanti a incontri sociali e celebrazioni e alle possibilità di mangiare e bere fuori casa. In alcune zone continuano a essere imposti confinamenti, accompagnati dall'annullamento di eventi pubblici e feste private. L'effetto a catena di tali restrizioni ha determinato un'ulteriore diminuzione del consumo di vino nell'Unione e ha consolidato il calo delle esportazioni di vino verso paesi terzi. Inoltre l'incertezza circa la durata della crisi, che si prevede si protrarrà probabilmente oltre la fine del 2020, sta causando danni a lungo termine al settore vitivinicolo dell'Unione, in quanto è improbabile che il consumo di vino torni a riprendersi e i mercati di esportazione andranno persi. Tale combinazione di fattori ha un impatto negativo notevole sulla determinazione dei prezzi nel mercato vinicolo dell'Unione. Le scorte, che avevano già raggiunto un livello record all'inizio della campagna di commercializzazione 2019-2020, sono aumentate. Infine l'elevata resa che si otterrà dalla vendemmia del 2020, che dovrebbe superare di circa 10 milioni di ettolitri la vendemmia del 2019, non farà che aggravare ulteriormente la situazione.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

² Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 6).

- (3) Di conseguenza, la lunga durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 e la necessità di mantenere le restrizioni acuiscono ulteriormente le gravi perturbazioni economiche che interessano i principali sbocchi per il vino e i conseguenti effetti negativi sulla domanda di vino.
- (4) Alla luce dell'eccezionale gravità della turbativa del mercato e dell'accumularsi di difficili circostanze nel settore vitivinicolo, che sono state originate dai dazi sulle importazioni di vini dell'Unione imposti dagli Stati Uniti nell'ottobre 2019 e che proseguono ora con le ricadute negative delle misure restrittive in corso legate alla pandemia mondiale di COVID-19, gli operatori del settore vitivinicolo dell'Unione continuano a incontrare difficoltà eccezionali. È pertanto giustificata un'ulteriore assistenza al settore vitivinicolo.
- (5) Il mantenimento delle misure di risposta alla crisi e degli aumenti del contributo massimo dell'Unione introdotti dal regolamento delegato (UE) 2020/592 è ritenuto essenziale per migliorare la situazione del mercato del settore vitivinicolo nell'Unione. In particolare, tali misure sono fondamentali per rimuovere dal mercato dell'Unione quantitativi di vino che altrimenti inciderebbero negativamente sui prezzi di mercato e per migliorare il flusso di cassa degli operatori mediante la riduzione del contributo finanziario proprio alle loro operazioni. Tuttavia l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/592, come recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1275 della Commissione³, ha dimostrato che l'attuale scadenza del 15 ottobre 2020, fissata all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/592, non consente agli Stati membri e agli operatori del settore vitivinicolo di attuare efficacemente tutte le misure necessarie. In particolare, a causa dell'instabilità della situazione sanitaria e dell'imprevedibilità delle tempistiche delle diverse restrizioni nazionali imposte per controllarla, è stato difficile per gli Stati membri pianificare e introdurre misure supplementari nei loro programmi di sostegno al settore vitivinicolo, in modo che gli operatori possano beneficiare delle misure e dell'aumento dei finanziamenti entro la scadenza del 15 ottobre 2020. Prorogare tale scadenza fino al 15 ottobre 2021 consentirebbe agli Stati membri di introdurre alcune misure a stagione inoltrata e offrirebbe agli operatori ulteriori possibilità di presentare domanda di sostegno. Tale proroga contribuirebbe non solo ad affrontare l'attuale turbativa del mercato, ma anche a prevenire un ulteriore deterioramento della situazione, dato che si prevede che la pandemia di COVID-19 continuerà oltre la fine del 2020, e quindi per una parte significativa dell'esercizio finanziario 2021.
- (6) Si ritiene pertanto necessario prorogare l'applicazione delle misure di cui agli articoli 2, 3 e 4 e agli articoli da 5 bis a 9 del regolamento delegato (UE) 2020/592 fino al 15 ottobre 2021.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/592.
- (8) Per motivi imperativi di urgenza, tenuto conto in particolare dell'attuale turbativa del mercato, dei suoi gravi effetti sul settore vitivinicolo dell'Unione e della loro persistenza e probabile aggravamento, è necessario intervenire immediatamente e garantire con urgenza che possa continuare l'attuazione delle misure già adottate volte

³ Regolamento delegato (UE) 2020/1275 della Commissione, del 6 luglio 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate (GU L 300 del 14.9.2020, pag. 26).

ad attenuare tali effetti negativi. I ritardi nell'adozione di azioni immediate rischierebbero di aggravare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo e nuocerebbero alla produzione e alle condizioni di mercato in tale settore. Per questi motivi, è opportuno adottare il presente regolamento secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

- (9) Data la necessità di intervenire immediatamente, di evitare turbative nell'attuazione delle misure volte ad affrontare la crisi del settore vitivinicolo dell'Unione e di garantire una transizione agevole tra i due esercizi finanziari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi retroattivamente a decorrere dal 16 ottobre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592

Il regolamento delegato (UE) 2020/592 è così modificato:

- (1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Deroga all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono essere finanziate nell'ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo mediante anticipi o pagamenti nel corso degli esercizi 2020 e 2021.";

- (2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso del 2020 e del 2021 per "vendemmia verde" si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull'intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle.";

- (3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Applicazione del contributo dell'Unione temporaneamente aumentato

Gli articoli 5 bis e 6, l'articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 8 e 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 15 ottobre 2021."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.1.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN